



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. ....362/04

R.G. N. ....2259/01

Cron. N. ....2692/04

Rep. N. ....768/04

IL TRIBUNALE DI MANTOVA  
SEZIONE SECONDA

nella persona del giudice unico dott. Luigi BETTINI  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.2259/2001 R.G.  
promossa da:

**FALLIMENTO BELLELI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**,  
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 19 - MANTOVA,  
presso e nello studio dell'avv. BENASSI FRANCO che lo  
rappresenta e difende;

ATTORE

contro

**SAN PAOLO IMI S.P.A.**, elettivamente domiciliata in VIA  
PRINCIPE AMEDEO 27 - MANTOVA, presso e nello studio  
dell'avv. TROMBINI PAOLO che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

in punto a: "143999 - Altri contratti atipici"



## CONCLUSIONI

### **Il procuratore dell'attore chiede e conclude:**

“Dirsi tenuto e condannarsi l’istituto bancario convenuto, per le motivazioni indicate in premessa, a pagare al Fallimento Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore dott. Dante Lanfredi, la somma di USD 150,000= (dollari statunitensi centocinquanta).

Condannarsi a convenuta a risarcire il danno, o comunque a gravare la somma dovuta, degli interessi al maggior tasso riservato alla procedura fallimentare per il periodo dal dovuto al saldo effettivo; in ogni caso ed in subordine gravarsi la somma dovuta degli interessi legali per lo stesso periodo.

Con vittoria delle spese e competenze di causa”.

### **Il procuratore della convenuta chiede e conclude:**

“Voglia il Tribunale in via principale accertata l’abusività dell’escussione da parte del Fallimento Belleli della fideiussione prestata in data 19 dicembre 1994 dal san Paolo Imi a favore della società ora fallita, respingere integralmente la domanda del Fallimento Belleli S.p.A., poiché infondata in fatto e in diritto; in via subordinata dichiarare la garanzia scaduta ai sensi del paragrafo 9 del contratto (dov. 2) e dunque tardiva la richiesta di escussione; in estremo subordine dichiarare parte attrice decaduta da ogni azione nei confronti del subappaltatore ai sensi dell’art. 1670 c.c., con conseguente inefficacia della fideiussione.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela fallimentare della Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la San Paolo IMI s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo che fosse condannata al pagamento di 150.000 USD.

Affermava che la società fallita aveva concluso con la convenuta un contratto autonomo di garanzia in forza del quale quest'ultima si era impegnata al pagamento di tale somma in caso di inadempimento di un contratto di appalto che la Belleli s.p.a. aveva concluso con la GRUPPO Sarplast s.p.a.

Tale contratto aveva ad oggetto la costruzione e la fornitura di un sistema definito "Glass Reinforced Piping System" consistente in una speciale tubazione per acqua demineralizzata.

Poiché l'impianto realizzato dalla Sarplast s.p.a. presentava gravi vizi e difetti che ne avrebbero limitato nel tempo l'utilizzazione, così come riconosciuto dalla stessa società realizzatrice e poiché ciò aveva comportato da parte della QAFCO, committente della Belleli s.p.a., l'ottenimento di un provvedimento di sequestro sulla parte di prezzo non ancora pagatole, la curatela della società fallita aveva chiesto all'istituto di credito convenuto il pagamento della garanzia.

Il suo diniego aveva dato vita all'odierna controversia.

Si costituiva l'istituto di credito convenuto chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.



Affermava infatti che la garanzia escussa dalla banca aveva ad oggetto sì il contratto di appalto cui faceva riferimento, ma in realtà solo una parte di esso.

Ed infatti dal suo esame emergeva che l'accordo fra la Belleli s.p.a. e la Sarplast s.p.a, sua appaltatrice, prevedeva due contratti di garanzia, uno relativo all'esecuzione delle opere ed alla loro ultimazione ed uno successivo ad esso, relativo a vizi e difetti emergenti dalle opere stesse, una volta che fossero ultimate, sostitutivo di quello originario.

Poiché il contratto invocato aveva ad oggetto la mera esecuzione delle opere e non anche i loro eventuali vizi o difetti e poiché questi ultimi erano emersi una volta concluse le opere, la garanzia non poteva ritenersi operante avendo un oggetto diverso da quello invocato dalla curatela attrice.

Nel termine di cui all'art.180/2 c.p.c. la società convenuta svolgeva poi eccezioni relative all'esistenza dei vizi del contratto di appalto nei confronti della curatela attrice, in relazione alla tardività della loro denuncia.

Istruita la causa solo documentalmente, all'udienza del 21/10/03 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale.

La causa era quindi trattenuta in decisione con assegnazione ad entrambe dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Deve anzitutto essere qualificato il contratto del 19/12/94 come



contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione.

Secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale, condiviso dall'opinione dottrinale maggioritaria, il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione perché in esso difetta il carattere dell'accessorietà del rapporto di garanzia rispetto a quello principale, tipico invece del rapporto fideiussorio.

Tale contratto, espressione di quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'art.1322/2 c.c., si configura come una relazione trilaterale o addirittura quadrilaterale fra *il destinatario della prestazione*, il beneficiario della garanzia, *la garante*, di solito una banca straniera, *la controgarante*, soggetto non necessario e che di solito si identifica in una banca nazionale che copre la garanzia assunta da quella straniera, ed *il debitore della prestazione*, l'ordinante.

Caratteristica fondamentale e qualificante il contratto - che vale a distinguerlo nettamente da quello fideiussorio previsto dagli artt.1936 e seguenti c.c. - è la carenza dell'elemento dell'accessorietà: la garante si impegna a pagare il beneficiario, che escuta la garanzia, senza opporre eccezioni in ordine né alla validità né all'efficacia del rapporto di base.

Identico impegno assume l'eventuale controgarante nei confronti della garante.

La sua funzione non è quindi quella di garantire l'adempimento ma di far conseguire senza indugio al creditore l'oggetto della prestazione in attesa della chiarificazione del rapporto principale



e delle contestazioni relative ad esso, con l'effetto ulteriore di riversare sul garante il rischio dell'inadempimento, colpevole o incolpevole che sia.

Esso dà luogo alla costituzione fra le parti di rapporti giuridici autonomi e distinti tra loro, rapporti giuridici nei quali manca l'accessorietà fideiussoria ma che hanno pur sempre un collegamento teleologico e funzionale con il rapporto di base ed un effetto unitario (così espressamente Cass. civ., III, n.1420/98 con orientamento poi ribadito fin da ultimo in Cass. civ., III, n.11368/02 e Cass. civ., I, n.10574/03).

Nel caso di specie, dall'esame del contratto oggetto di controversia (tipicamente trilaterale) emerge che l'obbligo della banca a pagare la somma – riferito al contratto di appalto – è assunto formalmente (*formally*), stabilmente (*firmly*) ed incondizionatamente (*unconditionally*), a fronte di una prima richiesta scritta da parte della Belleli s.p.a. (*against Belleli first written demand*) e senza sollevare nessuna eccezione di qualsiasi natura da parte del gruppo Sarplast s.p.a. (*notwithstanding any objection of whatever nature by gruppo Sarplast s.p.a.*).

Dal contenuto della garanzia si evince quindi che essa attiene ad un contratto autonomo di garanzia: le parti hanno svincolato la richiesta della medesima dal rapporto sottostante nel modo più completo, non essendo possibile all'istituto di credito garante opporre alcuna eccezione relativa al contratto sottostante, di qualsiasi natura, senza alcuna condizione, e ciò a fronte di una



semplice richiesta della Belleli s.p.a.

Dal suo contenuto non può che dedursi che la volontà delle parti sia stata quella di creare una garanzia “autonoma” appunto, slegata in ogni modo dal sottostante contratto di appalto.

Lamenta tuttavia la convenuta che il contratto oggetto di controversia – pur se qualificabile in tal modo – ha un oggetto più ristretto di quello invocato dalla curatela, avendo ad oggetto in realtà la sola esecuzione dei lavori, non anche la loro buona riuscita, e dunque dovendo essere riferito alla prima delle garanzie prospettate nel contratto di appalto (l’esecuzione dei lavori) e non potendo essere invocato in relazione alla seconda (l’assenza di vizi e difetti dell’opera) come invece ha fatto la curatela che ha escusso la garanzia con riferimento a vizi e difetti emersi ad opere concluse.

Tale eccezione deve ritenersi di per sé ammissibile poiché attiene al contenuto del contratto di garanzia, non al contratto di appalto sottostante; si tratta cioè di un’eccezione relativa al limite dell’oggetto stesso del contratto di garanzia, e non invece relativa al contratto sottostante di appalto.

E tuttavia la stessa è infondata.

Dall’esame del contratto non emerge in alcun modo la delimitazione di oggetto invocata dall’istituto di credito.

Anzitutto il riferimento è al contratto di appalto senza alcuna specificazione delle singole garanzie ivi previste.

Inoltre il suo oggetto è indicato come relativo alla puntuale e



corretta esecuzione dei lavori (*punctual and good performance*), dovendosi con essa intendere non solo il loro materiale compimento nei termini pattuiti (oggetto della prima garanzia di cui al contratto di appalto), ma anche la loro realizzazione senza vizi e difetti (oggetto della seconda). In tal senso non può che essere intesa l'espressione *good performance* che fa non solo riferimento al compimento dell'opera ma al suo buon compimento e dunque, in buona sostanza, all'esatto adempimento dell'opera appaltata.

E ciò anche in considerazione del fatto che *punctual* traduce nella lingua inglese l'aggettivo puntuale in tutte le accezioni che ha nella lingua italiana e dunque non solo nel senso di tempestivo, ma anche in quello di preciso, esatto.

Infine la restituzione del contratto all'istituto di credito è stata subordinata all'adempimento di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, o alla sua materiale restituzione da parte della Belleli s.p.a o all'approvazione da parte della Belleli s.p.a. della sua cancellazione.

Se è vero che la seconda e la terza ipotesi sono rimesse alla mera volontà della società garantita, e peraltro non si sono verificate, la prima nulla dice in modo espresso circa il riferimento alla prima o alla seconda garanzia prevista nell'appalto.

Anzi, proprio l'indicazione dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali deve ritenersi riferito all'esatto adempimento di esse e, quindi, è perfettamente compatibile con l'accertamento delle





corretta esecuzione delle opere appaltate e non con la loro mera esecuzione.

Devono inoltre essere dichiarate inammissibili le eccezioni svolte dalla convenuta nella memoria di cui all'art.180/2 c.p.c. e relative all'esistenza di vizi e difetti dell'opera appaltata ex artt.1667, 1669 e 1670 c.c., per i motivi già indicati, attenendo al contratto di appalto - e dunque al rapporto sottostante - e non al contratto autonomo di garanzia e non potendo esser fatte valere dal garante, almeno in questo giudizio.

Per tutti questi motivi la garanzia invocata dalla curatela attrice deve ritenersi operante e la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di 150.000,00 USD.

Su tale somma devono essere computati gli interessi, in misura legale dal 2/10/00, momento in cui è stata escussa la garanzia per la prima volta come risulta dalla lettera in atti a ciò finalizzata, fino all'effettivo soddisfo.

Trattasi infatti del primo atto di messa in mora della convenuta ex art.1224/1 c.c.

Nessun maggior tasso degli interessi deve essere riconosciuto alla curatela fallimentare, non avendo dato alcuna prova in tal senso ex art.1224/2 c.c.

Deve, invece, essere rigettata la domanda volta al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., non potendosi ravvisare nell'esercizio del diritto di difesa della convenuta alcun dolo o colpa grave.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in



dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela fallimentare della Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, contro la San Paolo IMI S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. condanna la San Paolo IMI S.p.A. al pagamento a favore della curatela fallimentare della Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, la somma di USD 150.000,00, oltre agli interessi legali dal 2/10/00 al saldo;
2. condanna la San Paolo IMI S.p.A. al pagamento delle spese processuali a favore della curatela fallimentare della Belleli S.p.A. in liquidazione, che liquida in complessivi €.6.734,77, di cui €.197,95 per spese, €.1.492,56 per diritti, €.4.450,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Mantova, 7/2/04

Il Cancelliere

Il giudice

dott. Luigi Bettini

Depositata in Cancelleria  
oggi 6 APR. 2004



Il Cancelliere